

(N. 2490)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 94 del 20 febbraio 1956, ha autorizzato uno stanziamento di lire 300 milioni annui, per la durata di tre anni, per favorire lo svolgimento di iniziative dirette al « miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci ».

Nei primi due anni di applicazione della legge, secondo i criteri fissati con i decreti ministeriali del 21 aprile e del 29 dicembre 1956 ed in base ai programmi di attività annuale approvati dall'apposita Commissione ministeriale, sono stati erogati contributi nelle seguenti misure:

All'Ufficio nazionale seme bachi:

1955-56	L.	126.500.000
1956-57	»	120.500.000

All'Associazione nazionale bachicoltori:

1955-56	L.	173.500.000
1956-57	»	179.500.000

Sulle somme destinate all'Associazione bachicoltori sono state assegnate, secondo i detti programmi, ad altri enti ivi compresi gli Istituti di sperimentazione specializzati:

L.	46.000.000	nella campagna 1955-56
L.	38.000.000	nella campagna 1956-57

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attualmente è in corso di assegnazione lo stanziamento di lire 300 milioni relativo all'esercizio 1957-58.

In questa prima fase, mediante l'intervento dello Stato, è stato possibile realizzare nel campo della produzione del seme bachi un programma di importazione di razze pure e primi incroci per la produzione di poliibridi di tipo giapponese, sviluppando una iniziativa che, secondo gli accurati studi compiuti dai tecnici, appariva l'unica che potesse offrire buone probabilità di notevole miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione nazionale.

Infatti fin dal 1953 l'Organizzazione dei produttori del seme-bachi aveva iniziato, con gli scarsi mezzi di cui poteva disporre, l'importazione dal Giappone dei primi quantitativi di seme; e, in base alle prove eseguite in collaborazione con l'Organizzazione nazionale dei bachicoltori, erano stati accertati gli orientamenti da seguire che, successivamente, hanno preso consistenza e sviluppo con le provvidenze disposte dalla legge n. 94.

Con l'applicazione di tali provvidenze è stato possibile fra l'altro dare adeguato incremento e attrezzatura al centro genetico ed ecologico del baco da seta, che era stato istituito nel 1955 per lo svolgimento delle suddette prove, e che oggi è in grado di provvedere alla conservazione e moltiplicazione delle razze pure, occorrenti alla produzione dei primi incroci da distribuire agli stabilimenti semari per la produzione dei poliibridi.

L'efficacia dell'azione svolta appare dai quantitativi di seme di poliibridi distribuiti agli allevamenti in questi ultimi anni e che ammonzano:

anno 1955	once	30
anno 1956	once	500
anno 1957	once	17.500
anno 1958	once	40.000

(già apprestate e con la possibilità di preparare, per la campagna di allevamento 1959, anche il totale fabbisogno di seme per 100.000 once).

Va considerato al riguardo che il ciclo di produzione dei poliibridi è triennale ed, infatti, acquisite le razze, occorre provvedere, nel primo anno, al loro allevamento per la produzione dei primi incroci; nel secondo anno i

primi incroci vengono allevati dalle ditte bacologiche per la produzione dei poliibridi i quali, nella primavera del terzo anno, sono distribuiti agli allevatori per la produzione dei bozzoli da filanda.

Si aggiunge che nel campo della genetica si è dovuto provvedere, non solo alla produzione del seme di razze pure e primi incroci, seguendo la tecnica giapponese, ma anche alla loro idonea conservazione e al controllo embrionale di tutte le partite di seme.

Per questo lavoro, di particolare delicatezza e complessità tecnica, è stato necessario avvalersi dell'opera di genetisti di eminente capacità e preparazione fatti venire appositamente dall'estero, i quali, oltre ad indirizzare la produzione delle razze pure giapponesi e dei primi incroci ed a continuare la selezione — che per alcune razze supera attualmente la 140^a generazione — hanno impostato anche la selezione funzionale delle nostre razze tradizionali gialle.

Per talune di queste ultime, mediante allevamenti estivi ed autunnali oltre a quelli primaverili, si è già ottenuta la 10^a generazione selettiva, con risultati che si profilano soddisfacenti. E ciò assume un particolare valore, considerando che, sebbene la seta da bozzoli bianchi sia ormai la più richiesta, tuttavia la seta gialla, tradizionale della nostra produzione, ha peculiarità qualitative di notevole interesse.

Proprio la bontà dei risultati già conseguiti incoraggia a proseguire l'attività sperimentale e di selezione in corso, per riportare la nostra bachicoltura ad un grado di alta efficienza, e per poter mantenere la produzione delle razze pure e dei primi incroci, su un livello qualitativo che dipende necessariamente dalla continuità del lavoro.

Invero i risultati qualitativi ottenuti negli allevamenti con seme di tipo giapponese prodotto in Italia possono considerarsi almeno pari a quelli del seme originario giapponese. Numerose prove effettuate nel luglio 1957 hanno dimostrato, infatti, che per produrre un chilogrammo di seta si sono dovuti impiegare chilogrammi 6,25 di bozzoli provenienti da seme originario giapponese, mentre per i bozzoli provenienti da seme poliibrido italiano sono stati sufficienti chilogrammi 6,23.

Anche per quanto attiene alla fase agricola della produzione bacologica, è stata intrapresa

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con buoni risultati pratici la riconversione degli allevamenti, che rientra tra i fini della legge, e che si realizza adeguando la tecnica e l'organizzazione produttiva alle particolari esigenze del seme di origine giapponese.

Si è avviata, innanzi tutto, un'accurata opera di adattamento e di innovazione delle camere di incubazione, dotandole anche di impianti di illuminazione, stufe ed apparecchiature di controllo, ecc. Il complesso lavoro è ormai a buon punto, ma difficilmente potrà essere ultimato per la campagna 1958.

La propaganda per i nuovi metodi di incubazione e per le norme di allevamento è stata intensamente svolta dall'Organizzazione dei bachicoltori; ed è stato anche realizzato un film « Bachicoltura nuova » unanimamente giudicato come un modello di film didattico-propagandistico.

Per l'assistenza agli allevamenti, per l'incubazione e per le disinfezioni, sono stati istituiti dall'Associazione nazionale bachicoltori corsi di addestramento per la formazione di maestranze specializzate, che hanno avuto un lusinghiero successo anche per il numero dei partecipanti. È stato altresì pubblicato un apposito « Manuale del Bigattino », che è stato largamente distribuito ai bachicoltori, servendo come testo per i corsi anzidetti.

Particolarmente interessante è stata l'iniziativa degli allevamenti collettivi dei bachi, fino alla 3^a età, avente lo scopo di sollevare l'agricoltore singolo dall'ingombro e dalla fatica occorrenti per le prime età, e di ridurre inoltre il periodo di lavoro dell'azienda agricola ad una quindicina di giorni soltanto.

Il grande favore con il quale è stata accolta dai produttori di bozzoli l'iniziativa suddetta induce ad affermare che il sistema degli allevamenti collettivi rappresenta una innovazione di fondamentale importanza, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, facendo sicuramente prevedere un suo sempre maggiore sviluppo.

Nel quadro degli allevamenti collettivi si inserisce anche, ad opera dell'Associazione bachicoltori, l'uso di celle di allevamento di tipo giapponese, che consentono una notevole economia di foglia di gelso e la distribuzione di 3-4 pasti in luogo degli 8 normali.

Per rafforzare la difesa contro l'insidia del calcino, l'Associazione, valendosi del contributo statale, ha organizzato squadre di esperti che, oltre a dare istruzioni ed a distribuire materiale per le disinfezioni, provvedono anche, se necessario, ad effettuare direttamente i trattamenti nei locali di allevamento delle aziende.

Il complesso delle iniziative disposte dall'Associazione suddetta si può compendiare nelle seguenti risultanze di quantità di seme poliibrido posto in allevamento:

	Seme originario	Seme nazionale ³ di tipo giapponese
	(telaini)	(telaini)
1955 . . .	15.688	120
1956 . . .	13.743	1.308
1957 . . .	14.130	50.754
Previsione		
1958 . . .	14.000	120.000

Devesi infine far presente che sempre nell'intento di conseguire la massima economicità in tutte le fasi di lavorazione del prodotto, onde realizzare un minor costo di produzione, e favorire, quindi, un incremento del consumo della seta, sono stati acquistati e impiantati in Italia, mediante i mezzi forniti dalla legge in esame, vari tipi di filande automatiche di fabbricazione estera, e che dovrebbero consentire — stando ai risultati degli esperimenti in corso — una riduzione di circa il 30 per cento del costo di filatura dei bozzoli.

Si è ritenuto di dover esporre, in sintesi, l'insieme delle iniziative assunte e dei soddisfacenti risultati ottenuti, per dimostrare come l'intervento finanziario dello Stato abbia in questo campo pienamente raggiunto lo scopo che si intendeva conseguire.

Per ottenere questi concreti risultati, è stato necessario peraltro operare una profonda e radicale trasformazione di tutti i sistemi tradizionali con i quali, da tempo immemorabile, si praticavano la scelta del seme e l'allevamento del baco. Si sono dovuti perciò

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affrontare problemi di tale complessità e difficoltà da rendere praticamente impossibile una loro soluzione completa e definitiva nel breve periodo di tre anni, previsto dalla citata legge.

Occorre, quindi, che le realizzazioni tecniche ottenute nel campo della genetica siano perfezionate e fissate stabilmente, nei caratteri di maggior rilievo, per le necessità della nostra bachicoltura. È indispensabile, altresì, che un'efficace e decisiva azione di divulgazione e di penetrazione induca i nostri produttori o trasformatori, alla stregua dei positivi risultati ottenuti, ad abbandonare lavorazioni ormai superate, per adottare esclusivamente non solo il nuovo materiale di riproduzione ma anche i particolari sistemi di allevamento e di filatura richiesti dalle differenti caratteristiche del prodotto.

Si può prevedere che per questo assestamento definitivo occorra ancora un periodo di tre anni dopo che sarà esaurita l'efficacia della legge n. 94; e poichè anche in questo periodo di tempo dovranno essere sostenute spese ingenti, che non potranno certamente essere sopportate per intero dalle categorie interessate alla produzione dei bozzoli, si ravvisa la necessità di ulteriori contributi finanziari dello Stato, la cui misura, anche se inferiore al primo intervento, dovrebbe stabilirsi per almeno lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 ed in lire 150 e 100 milioni rispettivamente per gli esercizi 1959-60 e 1960-1961.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

Art. 2.

Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al pre-

cedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Alla spesa di 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si farà fronte con una equivalente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.